



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Vigilanza*  
*Servizio Polizia Municipale*

## **DETERMINAZIONE N. 30 del 17/04/2020 R.Uff.**

**iscritta nel REGISTRO GENERALE il 20/04/2020 al n. 244**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA VERBALI DI VIOLAZIONE CDS E AMMINISTRATIVE.**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

**Premesso:**

- Che l'art. 201 comma 3 del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 recante " Nuovo Codice della Strada" dispone che " .. *alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione ...omissis..ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale* " ;
- Che l'art. 14 comma 1 della Legge n. 689/81, in merito ai verbali di accertamento legati alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione ;
- Che la Legge n. 890/1982 recante " notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari prevede altresì l'applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale ;
- Che l'art. 201 comma 1 del citato D.Lgs n. 285/1992 stabilisce che " *qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata...omissis...il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento* " ;
- Che il comma 4 del citato art. 201, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ;
- Che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1 della legge 689/81 per le sanzioni amministrative diverse dal Codice della Strada;
- Che ai sensi della Legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell'art. 201 del Codice della Strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l'atto giudiziario ;
- Che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l'ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero

del'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006 che ammontano ad € 5,88 ai sensi dell'art. 193 e 143 c.p.c., mentre ammontano ad € 5,88 + 5,00 ( cosato raccomandata successiva ) , nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.p. ;

**Richiamati :**

- Il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 “ Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata” pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 12 del 16.01.2018;
- La circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A1500/18/127/9 del 20.02.2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;

**Preso atto :**

- Che la disciplina derivante dalla fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare , l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale ;
- Che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorchè non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato , accedendo ai pubblici registri per i e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso ;

**Considerato :**

- Che la Corte Costituzionale , con sentenza n. 346 del 23.09.1998, in tema di notifica atti a mezzo posta, ha stabilito che l'agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l'atto in fase di prima notificazione( per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario ) deve procedere al deposito dell'atto presso l'ufficio postale e, contestualmente, inviare all'interessato per raccomandata a.r. l'avviso di avvenuto deposito ( CAD ) ;
- La Legge n. 31 del 28.02.2008 in tema di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ha introdotto un'innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari stessi, prevedendo che in tutti i casi in cui l'atto, a causa dell'assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l'agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata contenete la comunicazione di avvenuta notifica ( CAN ) ;
- Che Poste Italiane, ottemperando a quanto sopra previsto, al verificarsi del caso provvedono all'invio della CAN o della CAD applicando la nuova tariffa in vigore dal 10 giugno 2019 che prevede un costo forfettario di € 9,50 comprensivo del costo delle eventuali raccomandate CAD e CAN ;
- Che la sopracitata normativa sulla notificazione a mezzo PEC stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento ;

**Preso atto** che il costo sostenuto dall'Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui al'art. 201 comma 4 del Codice della Strada e dell'analogo art. 16 della Legge 689/81;

**Considerato** che tra le spese di procedimento/accertamento devono essere inclusi i costi di stampati, bollettari, cartucce o nastri per stampanti, costi di acquisto e manutenzione ordinaria e

straordinaria delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copia degli atti, conversazione telefonica, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazione;;

**Tenuto conto** che a tali costi si devono aggiungere quelli relativi agli abbonamenti e consultazioni delle banche dati ( MCTC, PORTALE DELL'AUTOMOBILISTA, INI-PEC, ANCITEL ....) periodicamente aggiornati ;

**Preso atto** che le l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha modificato dal 01.06.2019 le tariffe relative alla postalizzazione degli atti giudiziari e pertanto allo stato attuale le tariffe sono le seguenti: - spese delle raccomandate A.G. fino a 20 grammi € 9,50 ( comprensivo del costo di CAD e CAN ) ;

**Constatato** che , alla luce della nuova normativa in materia di notificazione a mezzo PEC, risulta necessario individuare anche i costi procedurali applicabili a questo tipo di notificazione tenendo presente che in tal caso non sono applicabili i costi postali e i costi di stampa del verbale, mentre restano fermi tutti gli altri costi individuabili in relazione a tale procedimento , a titolo esemplificativo, il data entry, le visure presso le banche dati, l'abbinamento dei pagamenti, la gestione dell'eventuale contenzioso, le spese relative al tentativo di notificazione dopo il primo , ecc...;

**Tenuto conto**, tuttavia, che anche per le notificazioni a mezzo PEC i tentativi di notificazione dopo il primo avvengono con modalità ordinarie e che la percentuale di reiterazione della notificazione è del 10% ca. ;

**Ritenuto necessario** determinare, in virtù di tali principi, l'importo complessivo per le spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali inerenti il Codice della Strada ( ex art. 201 comma 4 C.d.S. ) in € 15,50 sulla base di quanto riportato :

- **Spese di accertamento e procedimento :**

- Ricerca banca dati MCTC : € 0,20
- Ricerca banca dati INI-PEC: € 0,50 ( solo per gli atti notificati )
- Costo della stampa,imbustamento e postalizzazione, rendicontazione pagamenti, ecc...€ 3,70
- Costo forfettario materiale di consumo, costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, apparecchiature e software, varie : € 1,60

- **Spese di notifica :**

- Costo raccomandata € 9,50 ( comprensivo del costo di CAN e CAD ) ;
- Costo notificazione a mezzo messi comunali € 5,88;
- Costo raccomandata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ( messi comunali ) € 5,00

**Valutato** di determinare, sulla base di quanto statuito dall'art. 16 comma 1 Legge 689/81, per violazioni diverse dal Codice della Strada e disciplinate dalla citata Legge e tenuto conto delle diversità gestionali rispetto a quelle del Codice della Strada , in € 10,00 le spese di notificazione e procedimento ;

**Valutato** altresì di determinare in € 6,00 ( fuori campo di applicazione IVA ) per ogni verbale notificato via PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18.12.2017, le spese di accertamento e procedimento ;

**Richiamati** i principi della Legge 241/90, cui deve conformarsi l'azione della P.A. e , in particolare, i principi di economicità, efficienza , efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo ;

**Visto** il D.Lgs n. 285/92 ;

**Vista** la Legge 689/81;

**Vista** la Legge n. 265 del 03.08.1999;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03.10.2006;

**Visto** il D. Lgs n. 267/2000;

**Visto** il vigente statuto comunale ;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ;

Visto il provvedimento sindacale N. 14/2019 Prot. n. 15651 del 11.07.2019, di rinnovo del conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Vigilanza;

## **IL FUNZIONARIO**

### **Verificato:**

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

## **DETERMINA**

1. Di stabilire nel modo seguente le spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazione amministrative da porre a carico dei soggetti responsabili , onde consentire il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente per la definizione dei relativi procedimenti :
  - a) € 15,50 per verbali in materia di circolazione stradale ;
  - b) € 10,00 verbali di violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada e disciplinate dalla Legge 689/81, nonché per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali ;
2. Di confermare in € 6,00 le spese di accertamento/procedimento dei verbali di violazioni amministrative notificati a mezzo PEC ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 18.12.2017, ai fini del recupero costi di cui al punto precedente ;
3. Di stabilire che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, sui verbali notificati con tale modalità dovranno essere ricaricati i costi medi ponderati per ciascun verbale pari ad € 8,00 con decorrenza dalla data di esecutività della presente determinazione ;
4. Di riservarsi di disporre, con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui in premessa allorchè i costi dovessero subire variazioni ;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa , il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio ;

6. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;
7. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il M.llo Cesare GIOVAGNONI del Comando di Polizia Municipale ;
8. Di dare atto altresì che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni consecutivi on-line all'Albo Pretorio;
9. Di dare atto che la riscossione del corrispettivo dovuto a titolo di recupero, quale ammontare delle spese complessive di accertamento/procedimento e notifica relativo ad ogni singolo verbale , avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative e sarà introitato sul cap.800 del bilancio corrente esercizio

Mosciano S.A., li 17/04/2020

**Il Responsabile del Settore  
Enio Di Benedictis**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

**Mosciano S. Angelo, lì 20/04/2020**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^- del D.Lgs 267/2000.

**Mosciano S. Angelo, lì**

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Daniele Gaudini**

**Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:**

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 20/04/2020

**Istruttore Amministrativo  
Antonio Del Vescovo**